**Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027**

**Priorità 4.** Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

**Obiettivo specifico 4.3**. Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali.

#### ALLEGATO 4

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Verona

Azione 4.3.2 “Co-housing”

**Verifica del rispetto del principio DNSH**

Con il presente Invito l'Autorità Urbana di Verona intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati all’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020.[[1]](https://avepa.sharepoint.com/sites/GruppoFESR/Documenti condivisi/PR FESR 2021-2027/Bandi PR FESR 2021-2027/00_Bozze iniziali bandi da revisionare/SUS/Bozze inviti AU/5.1_AU MTB_mail del 08-03-2024/Os 5.1_Schema invito_postDEF_revAVEPA.docx" \l "_ftn1)

In particolare, dall’analisi presente nel Rapporto Ambientale FESR Veneto 2021/2027, approvato con DGR 77 del 1 febbraio 2022, l’Obiettivo specifico 4.3 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH **(VAS paragrafo 5.9 pag. 232)**.

In riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] – Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”(di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF\_21-0025-00 27/09/2021 “COMMISSION EXPLANATORY NOTE” (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l’applicazione del principio anche nell’ambito della Politica di coesione.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell’Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia (852/2020), che definisce ciò che rappresenta un “danno significativo” in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

● un’attività è considerata arrecare danno significativo alla **mitigazione del cambiamento climatico** se determina un’emissione significativa di gas a effetto serra;

● un’attività è considerata arrecare danno significativo all’**adattamento ai cambiamenti climatici** se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull’attività stessa, sulla natura o sulle persone;

● un’attività è considerata arrecare danno significativo all’**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine** se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;

● un’attività è considerata arrecare danno significativo all’**economia circolare**, inclusa la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell’uso dei materiali e nell’uso diretto o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione, termovalorizzazione o collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi e a lungo termine;

● un’attività è considerata arrecare danno significativo alla **prevenzione e al controllo dell’inquinamento** se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;

● un’attività è considerata arrecare danno significativo alla **protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

|  |  |
| --- | --- |
| Principio “DNSH” | 􀜆 È stato verificato il rispetto dei CAM nella procedura di gara nelle fasi di realizzazione del progetto.  Oppure  􀜆 È stato verificato il rispetto del principio “DNSH” come definito dalle Linee Guida (allegare perizia asseverata che attesti il rispetto del principio “DNSH”).  Oppure  􀜆 È stato verificato il rispetto del principio “DNSH” come definito dalle Linee Guida (compilare ed allegare Allegato 5 - scheda DNSH). |

[[1]](https://avepa.sharepoint.com/sites/GruppoFESR/Documenti condivisi/PR FESR 2021-2027/Bandi PR FESR 2021-2027/00_Bozze iniziali bandi da revisionare/SUS/Bozze inviti AU/5.1_AU MTB_mail del 08-03-2024/Os 5.1_Schema invito_postDEF_revAVEPA.docx" \l "_ftnref1) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un’attività economica arreca un danno significativo:

a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

c) all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

d) all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

e) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea;

**VERIFICA CLIMATICA**

Il presente Invito, nel rispetto dell’art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantisce “l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”.

La metodologia per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021- 2027 è descritta nella Comunicazione del Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 (nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023)[[1]](#footnote-2). Il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere a finanziamento è descritto analiticamente nell’allegato “Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento”.

Per il settore d’intervento **042 “Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica”**, individuato dal PR FESR Veneto per l’Azione 4.3.2, sono previsti i seguenti adempimenti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Neutralità climatica** | *Screening* non necessario. La riduzione delle emissioni di CO2 viene dimostrata per mezzo dell’APE prima e dopo l’intervento.  *Analisi dettagliata* non necessaria. |
| **Resilienza climatica** | La verifica non è necessaria nel seguente caso:  􀜆l’intervento non è considerato una “ristrutturazione importante”. Per gli interventi di efficienza energetica, come definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi “ristrutturazione importante” quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell’edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie “ristrutturazione importante” qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell’edificio.;  In tutti gli altri casi la verifica climatica è necessaria, e prevede:  *Screening* necessario rispetto ai rischi climatici a cui l’infrastruttura oggetto di domanda è potenzialmente esposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelamento  *Analisi dettagliata* necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L’analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l’intero ciclo di vita.  L’adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l’adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali:  • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative;  • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all’emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale;  • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell’infrastruttura.  La relazione generale del progetto deve contenere una sezione dedicata alla descrizione esaustiva di quali misure verranno implementate nella realizzazione del progetto e/o in fase di gestione delle opere allo scopo di migliorarne la resilienza climatica. |

1. https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-2)